

**I rapporti di vicinato  
nel Cantone Ticino**

*Edizione aggiornata*

V. JACOMELLA  
M. LUCCHINI  
Edizioni Casagrande  
Bellinzona

## § XIV - Siepi (art. 137)

### **I. Definizione**

Per siepe deve intendersi ogni mezzo di cinta che non sia muratura e cioè il manufatto costituito da rami o virgulti d'alberi intrecciati o incrociati, da palificate e rete metallica, da lastre di pietra infisse nel terreno («piotte»), da assi o steccati, da pareti in materia artificiale, sintetica, quali eternit, plastica, pavatex, ecc. per cingere un fondo. Anche per queste opere di cinta valgono in genere le norme relative ai muri di cinta.

### **II. Presunzione di comunione** (art. 138 LAC e 670 CCS)

Ogni siepe che divide i due fondi si reputa comune, eccetto il caso in cui un sol fondo sia in stato di essere cinto, o si abbia titolo, segno o possesso sufficiente in contrario.

Quando la siepe è comune, gli alberi situati nella siepe appartengono per indiviso ai due proprietari, anche se il terreno su cui è piantata non fosse in comune fra i proprietari.

### **III. Diritti ed obblighi dei comproprietari**

Abbattendoli, gli alberi comuni, da «pro indiviso» diventano «pro diviso», «pro ragione», cioè ogni comproprietario ha il diritto sugli stessi in ragione della sua quota di proprietà, e può chiedere la materiale divisione in questo senso.

Ciascun comproprietario può chiedere l'abbattimento di alberi comuni ove dimostri al vicino, od eventualmente al giudice, la necessità di abbattere gli stessi, sia nell'interesse dello sviluppo della siepe comune, sia nell'interesse del proprio fondo pregiudicato dall'infiltrazione eccessiva di radici, sia per altro motivo apprezzabile.

#### **IV. Genere di siepi**

Le siepi si dividono in due categorie, a seconda della quale per la loro natura particolare, valgono norme diverse:

##### **1. Siepi vive** (art. 139).

È viva la siepe costituita da sterpi, arboscelli, arbusti o alberi coltivati e mantenuti recisi, in modo da formare uno schermo che equivalga quasi ad un muro di cinta.

In considerazione delle continue modifiche che detta siepe subisce per il naturale sviluppo delle piantagioni e del maggior incomodo che essa presenta in confronto del muro, la legge ha stabilito le seguenti norme di:

##### **A. Distanza:**

- a) Nessuna siepe viva potrà essere piantata o mantenuta se non alla distanza di m. 0.5 dal fondo del vicino.**

Il vicino che ha tollerato la piantagione di una siepe ad una distanza inferiore dal confine può quindi sem-

pre opporsi alla stessa, non consentendo la lettera e lo spirito della legge, il sorgere di un diritto per prescrizione a favore del proprietario che è in difetto<sup>1</sup>.

- b) **Per la siepe di gelsi la distanza è di m. 1 dal confine, ma la distanza fra gelso deve essere di almeno m. 2.**
- c) **Per le siepi di robinia, la legge ha stabilito un divieto generale, ammettendone solo il confine con strade principali e comunali, con pasture pubbliche, con boschi e selve ed altri simili luoghi incolti e lungo le sponde dei fiumi (art. 139 al. 3).**




Fig. No. 24

1. RGP 1960, pag. 345 - 1981, pag. 353.

## **B. Altezza:**

- a) **Per le siepi vive escluse quelle dei gelsi è stabilita l'altezza massima di m. 1.25**, da misurarsi dalla superficie del terreno piú alto (vedi schema n. 24).
- b) La siepe dei gelsi potrà elevarsi invece fino a m. 2.50.

Occorre in questo ambito osservare come la prassi attuale non dia piú molto peso all'altezza delle siepi, tranne nei casi in cui esse siano posate a confine con accessi stradali, impedendo cosí la visuale a chi fuoriesce dai medesimi (art. 143 LAC).

## **C. Manutenzione** (art. 140)

Una volta all'anno le siepi vive, escluse quelle dei gelsi, devono essere tagliate e rimodate in modo che le norme di distanza e di altezza di cui sopra siano soddisfatte. Per i gelsi è obbligatorio solo l'annuo taglio dei rami sporgenti sul fondo del vicino.

Se il proprietario non procede a questi tagli e rimondature il vicino, dopo un avviso anche privato, che rimanesse infruttuoso, potrà provvedervi a spese del proprietario.

## **2. Siepi morte**

È morta la siepe costruita con rami secchi di alberi abbattuti, legati e intrecciati, oppure fatta con palificate e

rete metallica o fili di ogni genere o lastre di pietra o materia artificiale.

Per tal genere di siepe non esiste alcun obbligo di distanza e potranno quindi piantarsi liberamente in confine e sulla linea dei termini (art. 141).

Unica restrizione a queste siepi morte, e che vale anche per le opere di cinta in genere, è quella stabilita per i metodi di cinta che potrebbero essere di pregiudizio per l'incolumità

### **3. Mezzi di cinta pericolosi** (art. 142)

Vanno intesi come tali, mezzi di cinta atti a ferire gravemente uomini e animali, come filo metallico spinoso o frammenti di vetro. Queste cinte sono vietate lungo le strade pubbliche, se poste a meno di m. 2 di altezza dal livello della strada.

## Capitolo V

# Piantagioni

### § XIX - Distanze

1. A riguardo delle piantagioni il legislatore si è preoccupato di fissare le distanze tenendo conto sia del genere delle piante, sia del genere dei fondi presso i quali le stesse vengono piantate. Ha perciò stabilito 4 categorie di piante e due gruppi di fondi a cui applicare le distanze.

#### **I. Genere di piante**

##### **A. Piante di alto fusto (art. 155).**

Ai fini delle distanze sono da considerare d'alto fusto quelle, il cui fusto, o semplice o diviso in rami, sorge ad altezze rilevanti e in genere non fruttifere quali il pino, l'abete rosso, l'abete bianco, il cipresso, il platano, la betulla, il tiglio, il salice, l'olmo, l'ippocastano, la magnolia, l'acacia, la palma, la mimosa, il bambú, ecc.<sup>1</sup>. La legge ha aggiunto a questa categoria anche alcuni alberi fruttiferi di certa mole e cioè: il castagno, il noce e il rovere.

##### **B. Piante fruttifere e ornamentali (art. 156).**

Cioè alberi da frutta, i gelsi e le piante ornamentali di

1. RGP 1955, pag. 390.

mezza asta, il cui fusto, sorto a breve altezza, si diffonde nei rami. Sono quindi di questa categoria il melo, il pero, il ciliegio, il fico, il pruno, il susino, l'olivo, il nespolo, il nocciolo, la camelia, l'alloro, ecc.

**C. Piante di basso fusto (art. 157).**

Sotto tale categoria sono da intendere avantutto le spalliere innestate sul cotogno, dolcino o bianco spino, poi le piante da frutta coltivate a vaso e quelle ornamentali tenute nane e infine gli arbusti ornamentali, l'oleandro, la tuia pungitopo, la serenella, l'ortensia, ecc.

**D. Le viti (art. 158).**

Per queste piante la legge ha creato un regime di favore benché le stesse siano da considerare alla stregua delle altre piante di basso fusto. A questa categoria appartengono, oltre alle viti comuni, il ribes e l'uva spina.

## **II. Genere dei fondi**

(art. 155-159)

Una rigorosa distanza deve essere tenuta da abitazioni, orti, giardini e vigne, per l'incomodo che agli stessi deriva dalla vicinanza delle piantagioni. Una distanza piú ridotta è invece da osservare verso altri fabbricati e fondi coltivati quali officine, magazzini, stalle, campi, prati, e piú ridotta ancora verso selve e boschi.

Al fine di dare un quadro chiaro di tutte le disposizioni legali sulle distanze, in funzione del genere delle piante e di quello dei fondi, stabiliremo il seguente specchietto:



## *Specchietto delle distanze*

Genere di piante	<i>Distanza da abitazioni, orti, giardini e vigne</i>	<i>Distanza da altre fabbriche e altri fondi coltivati</i>	<i>Distanza da bosco o selva salvo diritto di reciprocità del vicino</i>
I. <i>Alberi di alto fusto</i> pino, abete rosso, abete bianco, cipresso, platano, betulla, tiglio, faggio, salice, olmo, ippocastano, magnolia, acacia, castagno, noce, rovere, palma, mimosa, bambú;	m. 8,00	m. 6,00	m. 0,5
II. <i>Piante di basso fusto e arbusti</i> melo, pero, ciliegio, fico, pruno, susino, olivo, nespolo, nocciolo, camelia, tasso, alloro, gelsi;	m. 4,00	m. 3,00	m. 0,5
<i>Peschi</i>	m. 2,00	m. 2,00	m. 0,5
III. <i>Piante di basso fusto e arbusti</i> cotogno, bianco-spino, glicine, rose rampicanti, vitalba, oleandro, tuia pungitopo, serenella, ortensia;	<i>Distanza dal confine</i>		
<i>Viti</i>	m. 0,5		
	m. 0,25		

### **III. Modo di misurare la distanza**

La pratica ha stabilito che, per decidere se le piante distino sufficientemente dalla proprietà vicina, la distanza deve essere misurata dal centro dell'albero e non dalla corteccia: dovendo infatti la distanza rimanere invariabile è logico basare la misura su due punti fissi e cioè il cuore della pianta, che non muta con lo sviluppo dell'albero e il confine del fondo<sup>1</sup>. Questa norma chiarisce l'altro problema a sapere se in ogni tempo la misura debba essere presa dal confine o in certi casi dalla facciata dell'edificio. Gli articoli da 157 a 159 in cui si fa esplicito accenno alla distanza dal confine potrebbero far rinascere il dubbio che per gli articoli precedenti dovesse valere altra regola. Basta però rilevare come la distanza si riferisca ad una categoria di immobili che va dall'abitazione alla vigna e dal rustico al campo, per comprendere come nella pratica abbia valore decisivo il solo confine, dal quale solo la misura deve essere presa. Pure in tale ambito occorre sottolineare come la legislazione forestale applicabile in diritto amministrativo prevede regole proprie. Entrambe le regolamentazioni mantengono però, nel loro ambito, piena validità.

### **IV. Piantagioni in urto alle distanze**

(art. 160)

Qualora siano state piantate o lasciate crescere senza diritto delle piante ad una distanza inferiore da quella prevista dalla legge, il vicino può, in qualunque tempo, entro

1. RGP 1943, pag. 232.

dieci anni dal giorno in cui l'abuso si è prodotto opporsi allo stesso e chiedere la eliminazione delle piante.

Si dovrà però verificare, prima del taglio, se la pianta non risulta essere protetta dal Piano Regolatore in vigore. Se così fosse vi sarebbe un'impossibilità legale all'eliminazione derivante dall'art. 168 LAC.

Se però lascia trascorrere infruttuoso questo termine egli dovrà tollerare quelle piante e non potrà esigere alcuna indennità<sup>1</sup>.

La legge parla di tolleranza in quanto dopo il periodo decennale, il proprietario delle piante non acquista una servitù, per prescrizione, ma è al beneficio dello stato di fatto, come il proprietario che costruisce, senza che gli venga fatta opposizione, a distanza inferiore di quella prescritta.

Infatti se, per qualunque ragione, la pianta o perisce o viene tagliata o estirpata, rinasce il diritto del vicino, e quindi l'obbligo di tenere le distanze per le nuove piante che si volessero piantare.

I polloni che germogliano su ceppaie di alberi abbattuti sono pure considerati come nuove piante, in quanto il pollone, cioè il rampollo tenero degli alberi, cresciuto da ceppaia deve fisiologicamente reputarsi un nuovo individuo vegetale<sup>2</sup>.

Occorre a tal proposito osservare che la giurisprudenza stabilisce che, chi esponendo fiori sul proprio balcone, non impedisce che foglie e fiori cadano di tanto in tanto sul fondo sottostante di altrui proprietà, non commette un abuso di diritto<sup>3</sup>.

1. RGP 1979, pag. 297 - 1981, pag. 353 - 1982, pag. 108.

2. RGP 1942, pag. 515.

3. RGP 1982, pag. 377.